

Rapporto

numero data Dipartimento

5759 R 2 maggio 2006 SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 7 marzo 2006 concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), del 26 giugno 1997, riguardante le riduzioni di premio LAMal per i minorenni e i giovani adulti in formazione (artt. 38 cpv. 3 e 48) e altri emendamenti collaterali (artt. 19, 33 cpv. 1, 39, 59, 72, 76 e 77 cpv. 4)

1. LA MODIFICA LEGISLATIVA FEDERALE

Il 18 marzo 2005 le camere federali hanno deciso una modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) al fine di ridurre i premi cassa malati per i minorenni e per i giovani adulti in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni. Le modifiche della LAMal sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006, ai Cantoni compete di adattare le normative cantonali al più tardi entro il 1° gennaio 2007.

Intento delle modifiche legislative è quello di aumentare i contributi alla riduzione dei premi cassa malati per i minorenni (fino a 18 anni) e i giovani adulti (assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni) in formazione, dal momento che i costi sanitari in generale, i premi cassa malati in particolare, incidono pesantemente sul reddito disponibile delle famiglie con figli.

A questo scopo le Camere hanno quindi introdotto il nuovo art. 65 cpv. 1bis, che recita:

Art. 65 cpv. 1bis

^{1bis}Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

Il Parlamento federale ha esplicitamente lasciato un ampio margine di manovra ai Cantoni per la messa in esecuzione dei nuovi criteri di riduzione dei premi LAMal.

In particolare i Cantoni sono liberi di fissare i limiti legati ai concetti di "redditi bassi" (come finora), ma anche di "redditi medi" (novum).

Per l'applicazione dei nuovi disposti di legge in materia di riduzione dei premi per assicurati minorenni e giovani adulti in formazione, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni CHF 200 Mio supplementari: CHF 100 Mio già previsti per il 2006 e ulteriori CHF 100 Mio per il 2007. Per il Cantone Ticino, la ripartizione dei 200 Mio supplementari nel 2007 comporta una maggiore entrata stimabile in CHF 8.9 Mio.

2. LE MODIFICHE A LIVELLO CANTONALE

La legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) prevede già oggi la possibilità di riduzione di premio per:

- il secondo e successivi figli di famiglie il cui reddito determinante si situa tra CHF 30'001.-- e CHF 35'000.-- [DE 25.10.2005, art. 1, lett. g)],
- il terzo e successivi figli di famiglie il cui reddito determinante si situa tra CHF 35'001.-- e CHF 54'000.-- [DE 25.10.2005, art. 1, lett. g)],

Per questi casi, così come per i secondi e successivi figli di famiglie in cui i genitori e il primo figlio beneficiano della riduzione di premio, la sovvenzione equivale al premio riconosciuto nei confronti dell'assicuratore, bloccata tuttavia alla quota media cantonale ponderata per minorenni qualora il premio riconosciuto dell'assicuratore supera questo parametro.

L'obiettivo è quello di agevolare in modo particolare e significativo le famiglie numerose nel pagamento dei premi obbligatori dell'assicurazione malattie.

Anche per i giovani adulti in formazione – di regola senza un reddito proprio che possa consentire loro l'indipendenza economica -, è previsto un intervento di riduzione di premio a partire dalla situazione economica del nucleo primario di riferimento (di regola: i genitori), fino ad un reddito di riferimento di CHF 50'000.-- [DE 25.10.2005, art. 1, lett. c).

Nella maggioranza dei casi già con l'ordinamento cantonale odierno l'importo di riduzione di premio per i giovani adulti in formazione non è inferiore al 50% rispetto al premio riconosciuto. Vi possono essere tuttavia delle situazioni in cui tale importo è inferiore al parametro del 50% ora fissato dal diritto federale.

In alcuni casi invece i sussidi cantonali sono inferiori a quanto previsto dalle nuove disposizioni federali, previste in particolare all'art. 65 cpv. 1bis LAMal, ossia I 'importo di riduzione del premio non raggiunge il 50% del premio riconosciuto:

- a) primi figli di famiglie con redditi compresi tra CHF 30'001.-- e CHF 35'000.--, rispettivamente primi e secondi figli di famiglie con redditi compresi tra CHF 35'001.-- e CHF 54'000.--: in questi casi le famiglie devono prendere a loro carico il premio pieno dei minorenni:
- b) giovani adulti in formazione, nei casi in cui l'importo di riduzione di premio, calcolato a partire dall'algoritmo previsto dalla legge, è inferiore al parametro del 50% stabilito dal nuovo diritto federale.

Per queste fasce di reddito sono quindi necessari degli interventi di adeguamento della legislazione cantonale, nel senso di:

 per i primi figli di famiglie con riduzione di premio l'importo minimo di riduzione di premio corrisponde al 50% della quota media cantonale ponderata per minorenni.

Non è necessaria nessuna modifica di legge ma solo un adeguamento dell'importo minimo del sussidio (v. dell'art. 49 lett. g LCAMal attuale)

 Per gli altri figli (secondo, terzo ecc.figlio) di famiglie di "reddito medio" per i quali l'ordinamento cantonale attuale non prevede alcun intervento di riduzione dei premi è previsto un intervento di riduzione del premio corrispondente al 50% del premio riconosciuto ai sensi della LAMaI, tuttavia fino ad un massimo del 50% della quota media cantonale ponderata per minorenni (questo, quando il premio riconosciuto supera la quota media cantonale ponderata).

È necessaria una della LCAMal modifica di cui all'art. 48 LCAMal - e segnatamente: al cpv. 1 - colma questa lacuna, nel senso che per questi assicurati minorenni

• per i giovani adulti in formazione l'importo di riduzione del premio non può essere inferiore al 50% del premio riconosciuto all'assicuratore (o al 50% della quota media cantonale ponderata qualora il premio riconosciuto supera tale importo). È necessaria una modifica della LCAMAI

Per avere una visione d'insieme delle modifiche previste riprendiamo il grafico del Messaggio

SITUAZIONE ATTUALE

RD	1° FI		2° FI	3° FI	4° FI	5° FI e succ.
fino 30	> 50%	< 50%				
31-35						
36-54						

MODIFICA PROPOSTA (rif.: art. 65 cpv. 1bis LAMal)

RD	1° FI	2° FI	3° FI	4° FI	5° FI e succ.
fino 30	≥ 50%				
31-35	50%				
36-54	50%	50%			

Legenda

RD Reddito determinante (in 1'000 CHF) qmcp Quota media cantonale ponderata

	Riduzione = 100% premio riconosciuto (massimo: fino a qmcp)
50%	Riduzione = 50% premio riconosciuto (massimo: 50% qmcp)
	Nessuna riduzione di premio

3. GLI ALTRI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Il Consiglio di Stato ha colto l'occasione del necessario adattamento della LCAMal a seguito delle disposizioni federali, per provvedere ad alcune modifiche legislative "minori " o piuttosto di carattere tecnico, che riprendiamo di seguito in maniera sintetica. Per un commento delle singole misure rimandiamo alla lettura del capitolo 8 del Messaggio.

• art. 19: disposizioni riguardanti le affiliazioni d'ufficio che toccano persone che si sottraggono all'obbligo d'assicurazione giusta la LAMal;

- art. 33 cpv. 1: criteri di definizione del premio riconosciuto per l'applicazione della riduzione di premio per la categoria di assicurati tra 18 e 25 anni;
- art. 39: occorre codificare a livello di legge il versamento diretto agli assicurati, in talune situazioni o circostanze particolari, degli importi di riduzione di premio;
- art. 59: anche in ragione di quanto precede, occorre codificare a livello di legge che, in determinate situazioni particolari, gli importi di riduzione di premio indebitamente percepiti devono essere restituiti direttamente all'Amministrazione cantonale, in luogo dell'assicuratore malattie presso cui sono iscritte le persone interessate;
- art. 72: si rivela opportuno adeguare la legge cantonale al tenore delle ulteriori sentenze del TFA nel settore delle ospedalizzazioni extracantonali, e segnatamente in materia di art. 41 cpv. 3 LAMal;
- art. 76: si tratta di modifiche formali che riguardano il capitolo delle norme di procedura in caso di contestazioni nell'assicurazione sociale malattie;
- art. 77 cpv. 4: si tratta di colmare una lacuna nella formulazione attuale di legge, inserendo i termini entro i quali il Tribunale arbitrale può essere adito dalle parti interessate.

4. IL FUTURO

La parte introduttiva del messaggio governativo spiega i lavori finora intrapresi dal Dipartimento della sanità e della socialità per studiare il cambiamento di sistema relativo ai sussidi cassa malati, che prevede il passaggio dal reddito fiscale al reddito disponibile quale elemento di base per la determinazione della riduzione individuale dei premi LAMal.

Il Dipartimento della sanità e della socialità ha incaricato un apposito il gruppo di lavoro che ha approfondito il nuovo modello definendo i parametri ed allestendo i relativi scenari. Le risultanze del gruppo di lavoro saranno presentate al Consiglio di Stato entro l'estate. Il cambiamento delle normative cantonali dovrà tener conto delle conseguenze che deriveranno dall'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria, prevista il 1° gennaio 2008, relativamente al finanziamento dell'assicurazione malattia. Di conseguenza il nuovo modello non potrà entrare i vigore prima del 1. gennaio 2007, ma slitterà oltre il 2008. Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che nel 2007 il popolo svizzero sarà chiamato ad esprimersi sull'iniziativa che postula l'istituzione di un assicuratore malattie unico sul piano federale, con premi proporzionali al reddito e che un'eventuale sua accettazione renderebbe evidentemente superato il cambiamento di sistema attualmente allo studio.

5. CONSEGUENZE SUL CARICO DI LAVORO AMMINISTRATIVO DELLE MISURE PROPOSTE

La Commissione della gestione ha preso atto, dopo averne parlato con i servizi competenti, che per gestire le modifiche legislative in oggetto non è previsto un aumento del personale che già oggi si occupa del settore dei sussidi cassa malati. La gestione dei nuovi incarti sarà possibile solo grazie a un ulteriore razionalizzazione del lavoro, anche se non si può nascondere che concretamente ciò potrà comportare dei ritardi nell'esame della richiesta dell'aiuto alla riduzione dei premi. Ritardi che si vanno a sommare all'attesa di alcuni mesi già presente oggi nell'esame degli incarti e che comporta conseguenze non indifferenti per gli assicurati che devono sapere se hanno diritto o meno agli aiuti alla

riduzione dei premi. Al proposito sono pendenti alcuni atti parlamentari (Interrogazione di L. Quadri "Sussidi cassa malati e domande respinte" del 06.04.2006 - Interpellanza di F. Robbiani "Sussidi di cassa malattia" del 10.04.2006).

La Commissione della gestione e delle finanze invita quindi il Consiglio di Stato ad effettuare un'analisi della situazione dell'Ufficio assicurazione malattia, con particolare attenzione al numero e ai tempi di evasione delle pratiche e alle eventuali misure (potenziamento dei servizi, ulteriori misure di razionalizzazione del lavoro, ecc.) da intraprendere per ridurre il tempo d'esame e d'evasione delle richieste di sussidio.

* * * * *

Fatte queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Parlamento ad approvare e modifiche della LCAMal allegate al messaggio in esame.

Per la Commissione gestione e finanze:

Marina Carobbio Guscetti, relatrice Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca -Bonoli - Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. -Foletti - Ghisletta R. - Lepori B. - Lepori Colombo -Lombardi - Merlini - Pinoja - Robbiani